Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Venerdì, 14 maggio | Numero 113

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 567 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consigio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri del tesoro, dell'interno e della istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Spettacoli dati nei teatri classificati di Comuni con popolazione superiore a 60 mila abitanti.

Art. 1.

Per gli spettacoli drammatici o musicali nei teatri classificati, esistenti nei Comuni aventi una popolazione superiore a 60 mila abitanti nonchè nei teatri esistenti nei comuni che sono stazioni climatiche o balneari, i prezzi di locazione di palchi e barcaccie il cui singolo importo, per ogni rappresentazione, raggiunga lire cento o superi tal somma, sono soggetti ad un diritto erariale nella misura seguente, calcolandosi le frazioni di lira del prezzo come una lira:

Per un prezzo, non computato il diritto erariale, che sia compreso fra L. 100 e L. 200, il 25 per cento del prezzo.

Per un prezzo, non computato il diritto erariale, che sia superiore a L. 200 fino a L. 400, il 35 per cento del prezzo.

Per un prezzo, non computato il diritto erariale, che sia superiore a L. 400, il 40 per cento del prezzo.

Art. 2.

I prezzi quotidiani fissati per le rappresentazioni di cui all'art. 1, nei teatri contemplati nell'articolo stesso, a titolo di ingresso e di occupazione di posti speciali come sedie, poltrone, posti di galleria, loggie o anfiteatro e simili (nonchè i prezzi per la locazione di palchi e barcaccie quando siano inferiori a L. 100 per ogni rappresentazione) sono soggetti ad un diritto erariale nella misura seguente, calcolandosi la frazione di lira del prezzo come una lira:

Per un prezzo, non compreso il diritto erariale, fino a L. 20, il 10 per cento del prezzo.

Per un prezzo, non compreso il diritto erariale, che sia superiore a L. 20 fino a L. 50, il 15 per cento del prezzo.

Per un prezzo, non compreso il diritto erariale, che sia superiore a L. 50, il 20 per cento del prezzo.

Art. 3.

I diritti erariali di cui agli articoli 1 e 2 si intendono dovuti per metà a titolo di tassa di bollo e per metà a titolo di contributo di beneficenza di Stato.

Art. 4.

Per gli abbonamenti nonchè per i biglietti a prezzo ridotto venduti a militari di truppa ed a ragazzi, il diritto erariale deve essere commisurato al prezzo effettivamente pagato.

Le tessere nominative permanenti ed i biglietti gratuiti distribuiti dagli impresari sono esenti dal diritto erariale, ma il loro numero non può eccedere il 10 per cento del numero dei posti di cui il teatro è capace.

L'elenco dei titolari delle tessere nominative permanenti gratuite viene comunicato all'ufficio del registro alla fine di ciascun trimestre, quando si tratti di spettacoli che formino corso o serie e prima dell'inizio dello spettacolo in ogni altro caso.

Per tutti gli altri ingressi gratuiti o di favore deve essere pagato il diritto erariale in ragione del prezzo del posto da occupare, mediante rilascio del corrispondente biglietto.

Gli impresari hanno l'obbligo di consegnare all'ufficio del registro del distretto due tessere gratuite permanenti ad uso dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Queste tessere non vengono computate nel numero di quelle gratuite distribuite ai termini del secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

Negli spettacoli musicali di cui agli articoli 1 e 2 sono comprese, oltre le opere, le operette e i concerti e riviste in musica.

I diritti erariali stabiliti con gli articoli anzidetti sono applicabili anche per gli spettacoli di varietà dati nei teatri contemplati dagli articoli stessi.

Art. 6.

I diritti erariali nella misura stabilita dagli articoli 1 e 2, devono riscuotersi esclusivamente mediante la consegna agli spettatori di biglietti o riscontri di importo corrispondente al prezzo pagato, stampati a cura e spese delle imprese teatrali su fogli nume

rati di carta filigranata distribuiti dagli uffici del registro a prezzo di costo.

Ciascun biglietto deve contenere oltre il numero d'ordine progressivo, la data, l'indicazione del teatro in cui lo spettacolo viene eseguito ed il prezzo d'ingresso o del posto al quale dà diritto.

I biglietti devono avere la forma di un rettangolo delle dimensioni massime di millimetri 120 per 70 compresa la matrice ove si faccia uso di bollettari a madre e figlia.

Sopra ciascun foglio non possono stamparsi che biglietti di eguale valore.

Gli impresari, eseguita la stampa dei fogli filigranati e prima di mettere in vendita i biglietti, devono ripresentarli interi all'ufficio del registro il quale riscuote l'importo del diritto erariale, e munisce ciascun foglio del bollo a calendario, con la dichiarazione del numero e del valore dei biglietti stampati e del diritto erariale riscosso.

La mancata presentazione all'ufficio del registro del preciso numero dei fogli di carta filigranata acquistati, è punita con la pena pecuniaria di L. 1000 per ogni foglio non presentato.

Agli impresari compete la riduzione del dieci per cento sull'importo dei diritti erariali liquidati per i fogli da essi stampati e presentati all'ufficio del registro purchè l'importo stesso non sia inferiore a lire cento per ogni richiesta.

Art. 7.

Al momento dell'ingresso il biglietto, escluso quello di abbonamento, deve a cura e sotto responsabilità dell'impresario, essere lacerato in due parti delle quali una è trattenuta dall'impresario, l'altra consegnata allo spettatore.

Art. 8.

Per gli spettacoli di cui agli articoli 1 e 2 è proibito:

a) di fare uso di biglietti o riscontri che non siano stampati sulla carta filigranata venduta dagli uffici del registro nei modi prescritti dall'art. 6;

b) di vendere biglietti non interi o composti di parti di uno o diversi biglietti, ovvero di adoperare biglietti che portino traccia di precedente uso;

c) di fare uso di biglietti per posti di prezzo superiore a quello indicato sugli stessi biglietti.

Art. 9.

Le contravvenzioni al disposto degli articoli 1, 2, 4, 6, 7 e 8 del presente decreto sono punite con la pena pecuniaria di 10 volte la tassa dovuta su ciascun biglietto o riscontro. Questa pena non può mai essere minore di lire sessanta per ogni contravvenzione.

Quando siano ammesse allo spettacolo persone sfornite di biglietto o di tessera regolarmente rilasciata a termini dell'art. 4, sono dovute tante pene pecuniarie quanti sono gli spettatori senza biglietto. Le dette penali sono sempre a carico dell'impresario.

Indipendentemente dall'applicazione delle penali, nel caso in cui a carico del contravventore sia stata accertata o definita in via giudiziaria od in via amministrativa una precedente contravvenzione, alle disposizioni del presente decreto, l'intendente di finanza in base al solo verbale di accertamento della nuova contravvenzione di cui egli riconosca la regolarità, può promuovere dall'autorità competente la chiusura del teatro.

Eguale provvedimento può l'intendente promuovere nei casi gravi.

Art. 10.

Per la riscossione delle somme dovute in dipendenza delle contravvenzioni previste dagli articoli precedenti, sono applicabili le disposizioni dell'art. 63 della legge, testo unico, 24 agosto 1877, n. 4021, concernenti la responsabilità solidale del cessionario o del successore, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Nei casi di chiusura del teatro promossa dall'intendente di finanza, a termini dell'articolo precedente, nessuno può, neanche dopo scaduto il periodo di chiusura, riaprire lo stesso teatro per darvi spettacoli o trattenimenti di qualunque genere, se prima non sia stato versato all'ufficio del registro l'importo delle pene pecuniarie liquidate in base al verbale di contravvenzione.

TITOLO II.

Spettacoli dati nei teatri classificati di Comuni con popolazione inferiore a 60,000 abitanti, nei cinematografi ed in altri luoghi chiusi ovunque esistenti.

Art. 11.

Nei teatri classificati di qualsiasi ordine esistenti nei Comuni aventi una popolazione inferiore a 60,000 abitanti (esclusi quelli dei Comuni che sono stazioni climatiche o balneari) qualunque sia lo spettacolo dato, i prezzi fissati a titolo di ingresso e di occupazione di posti speciali come sedie, poltrone, posti di galleria, loggie, o anfiteatro e simili, nonchè i prezzi per la locazione di palchi e barcaccie sono soggetti ad un diritto erariale distintamente fissato a titolo di tassa di bollo e di contributo di beneficenza di Stato, giusta la tabella seguente:

Tabella dei diritti erariali.

Biglietti ordinari.

	Tassa di bollo Lire	Contributo di beneficenza di Stato Lire	Importo complessivo del diritto erariale Lire
Quando il prezzo, compresa la tassa di bollo non supera centesimi 15	0 03	—	0 03
Quando il prezzo, non compresa la tassa di bollo, supera centesimi 15 ma non centesimi 50	0 05	—	0 05
Quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, supera:			
centesimi 50 e non L. 1,50 . .	0 10	0 45	0 55
L. 1,50 e non L. 2	0 20	0 50	0 70
L. 2 e non L. 3	0 40	0 65	1 05
L. 3 e non L. 4	0 60	1 —	1 60
L. 4 e non L. 5	0 80	1 45	2 25
L. 5 e non L. 7	1 20	2 30	3 50
L. 7 e non L. 10	2 40	3 10	5 50
L. 10 e non L. 20	3 60	7 40	11 —
oltre L. 20	5 —	9 50	14 50

Biglietti speciali

per accesso ai palchi, barcaccie e simili reparti a più posti.

Per ogni rappresentazione,

indipendentemente dal numero dei posti occupati.

	Tassa di bollo Lire	Contributo di beneficenza di Stato Lire	Importo complessivo del diritto erariale Lire
Quando il prezzo del palco, barcaccia e simili reparti, non compreso il diritto erariale:			
non supera L. 3	0 60	1 —	1 60
quando supera L. 3 e non L. 5	1 20	2 30	3 50
quando supera L. 5 e non L. 10	2 40	3 10	5 50
quando supera L. 10 e non L. 20	3 60	7 40	11 —
oltre le L. 20	5 00	9 50	14 50

Art. 12.

Gli spettacoli e trattenimenti indicati nell'articolo 4 della tariffa speciale, alleg. *B*, alla legge sulle tasse di bollo, testo unico, 6 gen-

naio 1918, n. 135, sono soggetti ai diritti erariali di cui alla tabella compresa nel precedente articolo 11.

Art. 13.

L'ingresso nelle baracche, tende ed altre costruzioni trasportabili di proprietà di esercenti girovaghi, è soggetto al diritto erariale di cui al precedente articolo 11.

Art. 14.

Le tasse di cui agli articoli 11, 12 e 13, si riscuotono esclusivamente mediante l'impiego dei biglietti bollati venduti dallo Stato con le norme e le sanzioni presentemente in vigore ai sensi degli articoli 96 a 106 del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

Agli impresari di spettacoli dati nei teatri contemplati dal presente titolo (escluse le rappresentazioni cinematografiche), può essere concesso, su loro domanda, di corrispondere i diritti erariali nella misura e nelle forme stabilite per i principali teatri col titolo I del presente decreto.

TITOLO III.

Biglietti per bagni e cure, ingressi agli stabilimenti balneari, termali e idroterapici.

Art. 15.

La tassa di bollo ed il contributo di beneficenza dovuti a termini degli articoli 1 e 2 del Regio decreto 13 luglio 1919, n. 1177, per i bagni e cure negli stabilimenti balneari, termali e idroterapici, eccettuati i bagni popolari, si riscuotono in modo virtuale mediante accertamento diretto o mediante convenzione di abbonamento anzichè con impiego di biglietti bollati di Stato, in base alle aliquote stabilite con l'art. 4 della tariffa speciale allegato *B* al testo unico della legge di bollo e con l'art. 2 del Nostro decreto 13 luglio 1919, n. 1177, esclusa ogni partecipazione a favore dei Comuni.

Art. 16.

L'impiego dei biglietti bollati di Stato è invece obbligatorio per la riscossione della tassa di bollo e del contributo di beneficenza da corrispondersi nella misura stabilita dall'art. 11 del presente decreto, sui biglietti di semplice ingresso negli stabilimenti di cui all'articolo precedente che non danno diritto al bagno e cura.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

Art. 17.

Ai Comuni che anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto riscuotevano per proprio conto la tassa di bollo sul provento degli spettacoli di cui agli articoli 1, 2 e 11 dati in teatri classificati e su quello dei trattenimenti di cui agli articoli 12, 13 e 16, spetta metà del prodotto riscosso a titolo di tassa di bollo per i biglietti e riscontri venduti, detratto da tale metà il 5 per cento per spese di accertamento, riscossione ed amministrazione.

Il relativo pagamento viene effettuato ai Comuni a cura dello Stato alla fine di ciascun semestre.

Nessuna partecipazione è dovuta ai Comuni sulla parte dei diritti erariali riscossi a titolo di contributo di beneficenza, il cui importo è devoluto a esclusivo favore del fondo costituito ai sensi dell'art 7 del decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1452.

Art. 18.

Nelle Provincie il cui capoluogo abbia una popolazione di oltre 300 mila abitanti, ove esista un teatro lirico di importanza nazionale gestito senza fini di lucro da un Ente autonomo o da una associazione di cittadini, allo scopo di dare incremento alla musica, all'arte del canto e di svolgere programmi di grande importanza culturale diretti alla educazione artistica del popolo, è conferita facoltà al governo di imporre un diritto addizionale, in aggiunta ai diritti erariali stabiliti con la tabella compresa nell'art. 11, sui biglietti venduti nelle stesse Provincie per gli spettacoli e trattenimenti di che agli articoli 11, 12, 13 e 16 del presente decreto.

L'importo del diritto addizionale è devoluto a favore degli anzidetti Enti autonomi od associazioni, debitamente riconosciuti, e verrà riscosso per conto di essi dagli uffici del registro nella misura seguente:

Sui biglietti e riscontri ordinari e speciali:

quando il prezzo supera cent. 50 ma non L. 1,50, centesimi 2;
quando il prezzo supera L. 1,50 ma non L. 2, cent. 5;
quando il prezzo supera L. 2 ma non L. 3, centesimi 10;
quando il prezzo supera L. 3 ma non L. 5, centesimi 20;
quando il prezzo supera L. 5 ma non L. 10, centesimi 40;
quando il prezzo supera L. 10, cent. 60.

Nei casi contemplati dal capoverso dell'art. 14 del presente decreto il diritto addizionale a favore degli Enti autonomi od associazioni di cui sopra sarà riscosso in aggiunta ai diritti erariali fissati con gli articoli 1 e 2, nella proporzione di lire due per ogni cento lire dei prezzi.

È pure data facoltà al Governo d'imporre nelle Provincie anzidette e per lo scopo suindicato un diritto addizionale del due per cento per ogni lira o frazione di lira sull'importo, al netto della tassa di bollo e del contributo di beneficenza, dei biglietti delle scommesse indicate all'art. 88 della legge sulle tasse di bollo, testo unico, 6 gennaio 1918, n. 135.

Il pagamento del provento dei diritti addizionali anzidetti, all'Ente od Associazione, dedotto il cinque per cento a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione, verrà effettuato a cura dello Stato alla fine di ciascun semestre.

Art. 19.

Nel concorso di speciali circostanze e nei soli casi in cui si tratti di spettacoli o trattenimenti dati in teatri classificati che non formino corso o serie o siano dati a scopo di beneficenza pubblica, le Intendenze di finanza possono consentire che i diritti erariali vengano pagati in modo virtuale mediante accertamento diretto del numero dei biglietti e riscontri venduti.

Art. 20.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 3 della tariffa speciale allegato *B* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, e dell'art. 2 del R decreto 13 luglio 1919, n. 1177, per quanto concerne il contributo di beneficenza sugli spettacoli dati nei teatri classificati e sui trattenimenti, di cui agli articoli 12 e 13 del presente decreto.

Sono pure abrogate le disposizioni dell'art. 94, secondo comma, dell'anzidetto testo unico, in quanto concerne i concerti di musica vocale e strumentale e gli spettacoli di varietà dati nei teatri classificati di cui ai titoli I e II del presente decreto.

Art. 21.

Sono applicabili tutte le disposizioni e sanzioni recate dalla legge di bollo, testo unico, 6 gennaio 1918, n. 135, e disposizioni successive, in quanto non siano incompatibili col presente decreto.

Le disposizioni degli articoli 12, 15 e 16 del presente decreto entreranno in vigore nel giorno 16 maggio 1920; le altre nel giorno che sarà stabilito con decreto del ministro delle finanze, il quale è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto, di concerto col ministro dell'istruzione pubblica.

Art. 22.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — LUZZATTI — TORRE.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 568 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro e col ministro dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ad esclusivo favore del fondo per la pubblica beneficenza costituito ai sensi dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1452, sono stabilite le seguenti tasse di concessione governativa:

Per i balli, i the danzanti, le accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti di qualunque genere dati negli alberghi, locande e pensioni di lusso e in quelli di prima e di seconda categoria con o senza pagamento di un prestabilito prezzo d'ingresso, anche se a scopo di beneficenza, e soggetti alla licenza di che all'art. 39 della legge sulla pubblica sicurezza:

a) se dati negli alberghi, locande e pensioni assegnati alla categoria di lusso, L. 1000,00;

b) se dati negli alberghi, locande e pensioni assegnati alla prima categoria, L. 500,00;

c) se dati negli alberghi, locande e pensioni assegnati alla seconda categoria, L. 300.00.

Dette tasse sostituiscono quelle stabilite dal n. 19 della tabella annessa al decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163, allegato *F* e devono corrispondersi per ogni ballo o altro trattenimento dato nei locali anzidetti, qualunque sia la popolazione del Comune, indipendentemente dai diritti erariali dovuti a termini di legge.

Il presente decreto entrerà in vigore il 16 maggio 1920 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 573 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 14 agosto 1919, n. 1442, sul personale di pubblica sicurezza;
Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690;
Visto il R. decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971, che regola lo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione centrale dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 26 del R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442, alla promozione a commissario di pubblica sicurezza da effettuarsi dopo il quinquennio dell'entrata in vigore del decreto stesso, saranno applicabili le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà quella di cui all'art. 35 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, e ridotta ai seguenti membri: un consigliere di Stato, presidente; il capo del personale della pubblica sicurezza: un ispettore generale di pubblica sicurezza o questore.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 30 del R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442, per i vice segretari provenienti dai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, della R. guardia di finanza ed in genere dai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i termini di cui in detto articolo sono ridotti della metà.

Art. 3.

La Commissione per gli esami di idoneità al grado di segretario è composta come all'art. 14 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, dal capo del personale di pubblica sicurezza, presidente, da un consigliere con funzioni di capo sezione e da un segretario di pubblica sicurezza. Le norme relative agli esami suddetti saranno stabilite con apposito decreto Ministeriale.

Art. 4.

I corsi presso la scuola di polizia scientifica saranno regolati da apposite disposizioni ministeriali anche agli effetti della carriera.

La disposizione del 2° comma dell'art. 28 del R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442, relativa alla valutazione dell'esito del concorso di polizia scientifica agli effetti della graduatoria degli esami è abrogata.

Gli esami di idoneità per la nomina effettiva dei vice-commissari di pubblica sicurezza in prova e dei vice-segretari di pubblica sicurezza in prova di cui agli art. 28 e 32 del R. decreto 18 agosto 1919, n. 1442, consisteranno in una sola prova orale e le norme saranno stabilite con decreto Ministeriale.

La Commissione giudicatrice degli esami per la nomina effettiva a vice-commissario sarà composta a norma dell'art. 1 del presente decreto e quella degli esami per la nomina effettiva a vice-segretario a norma dell'art. 3 del decreto stesso.

Art. 5.

Gli aumenti di stipendio possono essere anticipati di un anno per merito ed anche di due anni, per merito eccezionale, od in applicazione degli articoli 46 e 47 del regolamento 20 agosto 1909, numero 666.

L'anticipazione di un anno per merito non può essere concessa più di un decimo degli ufficiali ed impiegati di ciascun grado e della medesima anzianità, e quella di due anni per merito eccezionale a più di un ventesimo.

Art. 6.

Il servizio prestato in altra amministrazione dello Stato si computa per intero se compiuto in grado equiparato o categoria non inferiore.

Il servizio prestato in grado o categoria inferiore, si computa per una metà della sua durata. Comunque l'ufficiale e l'impiegato di pubblica sicurezza in virtù di tale computo, non potrà conseguire uno stipendio inferiore a quello al quale avrebbe avuto diritto se fosse rimasto nel grado o nella categoria da cui proviene.

Art. 7.

Agli ufficiali di pubblica sicurezza ed agli impiegati di pubblica

sicurezza che abbiano prestato in modo continuativo un servizio in qualità di straordinario o di avventizio in virtù di un provvedimento Reale o Ministeriale speciale, o senza interruzione siano assunti in ruolo, è concessa l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinario o di avventizio

Non si computano le frazioni di tre anni.

Art. 8.

Sono applicabili al personale di pubblica sicurezza (ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza) le disposizioni di cui agli articoli 24 al 30 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, relativi al fondo di cointeressenza.

La ripartizione fra gli ufficiali e gli impiegati di pubblica sicurezza è fatta da un Comitato presieduto dal direttore generale di pubblica sicurezza e composto dal capo del personale di pubblica sicurezza e da un questore designato di volta in volta dal Ministero dell'interno.

Il giudizio sul questore che entra a far parte del Comitato è dato dal direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 9.

La gerarchia tra gli ufficiali e gli impiegati di pubblica sicurezza è costituita dal grado, nello stesso grado dall'anzianità nel grado a parità di grado e di anzianità nel grado dallo stipendio ed a parità di stipendio dall'età, salvo i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 18 del R. decreto 14 agosto 1919, numero 1442, per gli altri ufficiali di pubblica sicurezza e per gli impiegati di pubblica sicurezza in servizio alla pubblicazione del suddetto decreto la gerarchia continua ad essere determinata secondo le norme dell'art. 1 (testo unico) sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 10.

I commissari, i vice commissari, i segretari ed i vice segretari di pubblica sicurezza, che per il numero degli anni di servizio che loro resta da compiere non possono conseguire lo stipendio massimo fissato nelle tabelle annesse, rispettivamente in 31 e 35 anni complessivi di servizio, godranno dell'abbreviazione di un anno per tanti periodi di aumento di stipendio quanti sono gli anni, che ad essi occorrerebbero, oltre i 31 e 35 suddetti, per conseguire il massimo stipendio.

Qualora con tali abbreviazioni non possano raggiungere il massimo stipendio godranno dell'abbreviazione di due anni.

Quando poi al 1° dicembre 1919 avessero già compiuto il numero di anni di servizio necessario per raggiungere lo stipendio massimo fissato dalle tabelle per il loro grado conseguiranno tale stipendio massimo l'anno successivo alla data suddetta e ciò anche in deroga al disposto del 2° comma dell'art. 23 del R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442.

Art. 11.

Per gli impiegati di pubblica sicurezza di cui all'art. 22 del Regio decreto 14 agosto 1919, n. 1442 il servizio militare prestato nei limiti stabiliti nell'articolo stesso è computato come utile nel determinare l'anzianità complessiva di servizio occorrente per l'assegnazione del massimo dello stipendio di cui all'art. 10 del presente decreto.

Art. 12.

Agli attuali ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza che prima della loro assunzione in ruolo abbiano prestato, in modo continuativo, un servizio in qualità di straordinario od avventizio in virtù di un provvedimento Reale o Ministeriale speciale e senza interruzione siano stati assunti in ruolo, è concessa a decorrere dal 1° periodo del servizio di ruolo la abbreviazione di un numero di periodi di aumenti di stipendio eguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinario o di avventizio.

Per gli impiegati, che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto il 55° anno di età, il beneficio di cui al comma precedente sarà concesso in una sola volta all'atto del collocamento nei quadri.

Non si computano le frazioni di tre anni.

Art. 13.

Agli archivisti capi ed archivisti in servizio alla pubblicazione del R. decreto n. 1442 del 14 agosto 1919, promossi al grado di archivisti mediante concorso, si concedono due anni nel quadro di classificazione.

Art. 14.

Gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza che nel collocamento nei quadri di classificazione a norma degli articoli 19 e 20 del R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442 e del presente decreto non abbiano una posizione corrispondente ad uno dei tipi di stipendio, fissati dalla tabella degli stipendi, relativi alla carriera, cui l'ufficiale od impiegato appartiene, e che quindi hanno conseguito lo stipendio del periodo immediatamente inferiore, mantengono la loro anzianità di servizio agli effetti dei successivi aumenti di stipendio.

Art. 15.

La indennità annua di servizio corrisposta a tutti i funzionari di pubblica sicurezza è computabile agli effetti della pensione.

Art. 16.

Alle tabelle allegate al R. decreto 14 agosto 1919 sono sostituite quelle allegate al presente decreto. I questori in servizio alla pubblicazione del presente decreto conservano lo stipendio del quale sono provvisti, sempre che non abbiano diritto ad un aumento di stipendio in base alla nuova tabella allegata al decreto stesso.

Art. 17.

Le disposizioni dell'art. 33 del Regio decreto 14 agosto 1919, numero 1442 sono estese anche ai funzionari di pubblica sicurezza con meno di 25 anni di servizio.

Ad essi sarà corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 58 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 18.

Gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza che ne facciano domanda nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente decreto sono collocati a riposo o dispensati dal servizio, quando concorre il consenso del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza e l'adesione del Ministero del tesoro.

Ad essi, quando non abbiano gli anni di servizio richiesti per conseguire la pensione o l'indennità stabilita dalle disposizioni vigenti, sarà corrisposta un'indennità pari ad un anno di stipendio.

Art. 19.

Sono applicabili agli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza le disposizioni degli articoli 70 e 71 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, relativi alla risoluzione delle controversie.

Art. 20.

Sono applicabili agli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza le disposizioni relative all'indennità caro-viveri ed a quella di residenza a Roma fissata dal decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 21.

La decorrenza dei nuovi stipendi è stabilita al 1° maggio. Le altre disposizioni del presente decreto sono applicabili, per ciò che non è diversamente disposto dal decreto stesso, a decorrere dal giorno in cui è andato in vigore il decreto Reale 14 agosto 1919, n. 1442.

Art. 22.

Gli agenti investigativi potranno, per speciali ragioni di servizio e su proposta del prefetto, essere accasermati anche nelle Provincie non indicate nell'art. 3 del R. decreto 22 novembre 1919, n. 2201, con le norme contenute nel detto R. decreto.

In dette sedi sarà corrisposta agli agenti ammogliati l'indennità di cui all'art. 4 del R. decreto 22 novembre 1919, n. 2201.

Art. 23.

Al comma *B*) dell'art. 2 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1813, è aggiunto: e gli estranei che abbiano i necessari requisiti nel limite di un quinto.

Art. 24.

Con decreto del ministro del tesoso saranno introdotte nello stato

di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per la attuazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Tabella **A**.

Ufficiali di pubblica sicurezza.

Vice commissari n. 1300.

Stipendio iniziale L. 4500.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni L. 5300 al 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni L. 6100 al 9° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni L. 6900 al 13° anno di grado.
Aumento di L. 00 dopo 4 anni L. 7700 al 17° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni L. 8500 al 21° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni L. 9100 al 26° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni L. 9600 al 31° anno di grado.

Commissari n. 610.

Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.200 al compimento 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento 15° anno di grado.

Ispettori generali e questori n. 81.

Stipendio L. 11.500.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 12.300 al compimento 5° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento 10° anno di grado,
oppure al 32° anno di complessivo servizio prestato nell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Tabella **B**.

Vice segretari di pubblica sicurezza.

Con meno di 5 anni e di nuova nomina L. 3500 fino al 5° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni L. 4000 dopo il 5° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni L. 4500 dopo il 10° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni L. 5000 dopo il 15° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni L. 5500 dopo il 20° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni L. 6000 dopo il 25° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni L. 6500 dopo il 30° anno di grado.

Segretari di pubblica sicurezza n. 533.

Con meno di 5 anni e di nuova nomina L. 5600 fino al 5° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 6300 dopo il 5° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 7000 dopo il 10° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 7500 dopo il 15° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 8000 dopo il 20° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montespertoli (Firenze).

SIRE!

A causa delle gravi difficoltà di carattere finanziario ed amministrativo, in cui si dibatte l'Amministrazione comunale di Montespertoli, il sindaco e la Giunta presentarono le loro dimissioni, onde aggiungendo ai dimissionari tre consiglieri defunti e due deceduti, per perdita dell'elettorato, non ne restano in carica che cinque su venti assegnati al Comune.

Essendo fallito il tentativo di comporre la crisi, poichè, indetta l'adunanza del Consiglio, questa andò deserta, ed essendosi quindi dovuto provvedere con un commissario prefettizio, si rende necessario di addivenire allo scioglimento del Consiglio, per convertire in Regio l'attuale commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 23 marzo 1920, provvede l'unito schema di decreto, che si ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montespertoli, in provincia di Firenze, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Umberto Patella è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vigevano (Pavia)

SIRE!

In seguito ai risultati delle recenti elezioni politiche, diciannove consiglieri del comune di Vigevano (compresi tra essi il sindaco e gli assessori), hanno presentato irrevocabilmente le dimissioni.

E poichè dei trenta membri assegnati per legge al Comune altri tre sono morti da tempo, la rappresentanza elettiva, ridotta a soli otto componenti, si è trovata nella impossibilità di funzionare legittimamente.

Il prefetto per conseguenza dovette affidare la provvisoria gestione della civica azienda ad un suo commissario, e non potendosi ora, entro breve termine, ricostituire mediante le elezioni la normale rappresentanza, mentre occorre dare subito allo straordinario amministratore più ampi poteri per porlo in grado di potere più efficacemente esplicare l'opera sua, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 30 marzo 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della **Nazione**
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vigevano, in provincia di Pavia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Roberto Recchioni è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 15 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Minerbe (Verona).*

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche, dodici dei venti consiglieri assegnati al comune di Minerbe hanno rassegnato le dimissioni, ed essendone già due altri mancanti, l'uno perchè deceduto, e l'altro perchè dimissionario da tempo, restano in carica soltanto sei membri.

I tentativi per comporre la crisi sono riusciti infruttuosi, e quindi non potendo quella Amministrazione comunale funzionare, nè essendo possibile ricostituirla in breve tempo, il prefetto di Verona ha già provveduto ad inviare in quel Comune un commissario prefettizio; ed ora si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio per dare al commissario più ampi poteri, convertendolo in Regio.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza del 6 aprile 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della **Nazione**
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Minerbe, in provincia di Verona, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Giacomo Giacomelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 15 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Oppeano (Verona).*

SIRE!

Per la grave situazione creata nel comune di Oppeano dalle leghe dei contadini, sindaco e Giunta presentarono le loro dimissioni che furono accettete da quel Consiglio comunale il 23 dicembre 1919.

Il prefetto di Verona convocò allora il Consiglio comunale per far nominare un nuovo sindaco ed una nuova Giunta; ma all'adunanza del 20 febbraio 1920 non intervennero che quattro consiglieri, i quali essi pure si dimisero, ed essendosi poi dimessi ancora due consiglieri, dei venti assegnati al Comune, non ne rimasero in carica che cinque; onde, non essendo più quell'amministrazione in grado di funzionare, il prefetto dovette affidarla ad un commissario prefettizio; ed ora si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio per dare al detto commissario più ampi poteri, convertendolo in Regio.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 6 aprile 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della **Nazione**
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Oppeano, in provincia di Verona, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Eligio Giavelli è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Albinea (Reggio Emilia)

SIRE!

In seguito alle dimissioni successivamente presentate da quattordici consiglieri del comune di Albinea ed alla morte di un altro il Consiglio comunale, ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza ed occorrendo dar poteri più ampi al commissario prefettizio, incaricato della provvisoria amministrazione dell'azienda municipale, si rende necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 aprile - lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Albinea, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Eriberto Morsiani è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti i Regi decreti 23 giugno 1919, n. 1063 e 14 luglio 1919, numero 1212;

Decreta:

Art. 1.

Il commercio dei suini è libero.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni relative ai prezzi massimi dei grassi di maiale (lardo, strutto, pancetta, guanciale), sono abrogate tutte le disposizioni del decreto 16 settembre 1919 del sottosegretario di Stato per i consumi e sono revocate le ordinanze dei prefetti e dei sindaci, che limitano o in qualsiasi modo regolano l'esportazione interprovinciale ed intercomunale, il possesso e la vendita dei suini.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 10 maggio 1920.

Il sottosegretario di Stato: SOLERI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 11 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	79.68	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	85.52	—

Corso medio dei cambi

del giorno 11 maggio 1920 **(Art. 39 Codice di commercio).**

Parigi 130,13 — Londra 78,49 — Svizzera 359,50 — Spagna . . . — New York 20.43 — Oro 311,20.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 12 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	79.47	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	85.30	—

Corso medio dei cambi

del giorno 12 maggio 1920 (art. 39 Codice di commercio)

Parigi 133,94 - Londra 78.44 - Svizzera 361,51 — Spagna . **New York** 20.53 - Oro 311,00

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 26 febbraio 1920:

Ajroldi di Robbiate barone Luigi, brigadiere generale, nominato ispettore del servizio ippico nel Ministero guerra, dal 10 marzo 1920.

Levi cav. Giulio, brigadiere generale, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 1° marzo 1920.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Serafino cav. Luigi, maggiore in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 30 novembre 1919.

Con R. decreto del 26 febbraio 1920:

I seguenti tenenti di complemento sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali, con anzianità assoluta 15 gennaio 1920, e con riserva di anzianità relativa:

Sant'Angelo Michele — Uva Luigi — Puma Benedetto — Lazzeri Rodolfo — Barile Vincenzo — Galloni Uberto — Cao Pinna Riccardo — Mori Gustavo

Bodo Mario, tenente 53 fanteria, trasferito nell'arma dei carabinieri Reali, con anzianità assoluta 15 gennaio 1920 e con riserva di anzianità relativa

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*